

N. R.G. 3137/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Raffaella Brogi ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3137/2013 promossa da:

██████████ di ██████████ S.A.S., ██████████, nata a
Lastra a Signa il ██████████, ██████████, nata a Firenze il ██████████, con l'avv.
██████████ (██████████@pec.avvocati.prato.it)

ATTORI

contro

CASSA DI RISPARMIO ██████████, rappresentata da ██████████ **S.P.A.**,
con l'avv. ██████████ (██████████@pec.avvocati.prato.it)

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
giorno 11 ottobre 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ di ██████████ s.a.s., nonché
██████████, in proprio, e ██████████ hanno proposto opposizione avverso il
decreto n. 815/2013, con il quale il Tribunale di Prato, in data 17 aprile 2013, ha ingiunto loro



di pagare € 142.989,15 in favore della Banca Cassa di Risparmio [REDACTED] (d'ora in poi Banca CR).

La parte opponente ha sollevato le seguenti eccezioni avverso la domanda di pagamento del saldo di un conto corrente (n. 1364.11) e del conto anticipi accessorio, fatta valere in sede monitoria:

- 1) applicazione di tassi d'interessi ultralegali, cms, valute, spese e non meglio precisate commissioni d'incasso, nonostante l'esistenza di validi contratti di apertura di credito, di sconto anticipi ed export, con particolare riferimento agli oneri finanziari ed evidente violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 tub;
- 2) invalidità dei contratti di conto corrente e conto anticipi delle fatture, in quanto privi delle prescritte pattuizioni relative ai tassi di interesse;
- 3) applicazione di interessi usurari e di interessi anatocistici;
- 4) applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto: la stessa è, in primo luogo, da ritenere illegittima e, in secondo luogo, è stata applicata trimestralmente, quando, invece, essendo una commissione di conto, strettamente correlata agli interessi passivi, avrebbe dovuto essere correttamente addebitata solo una volta all'anno e senza alcuna capitalizzazione. A seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR 8/2/2000 l'unica voce eventualmente assoggettabile ad anatocismo avrebbe potuto essere riferita solo all'interesse semplice e non alla c.m.s.;
- 5) applicazione delle c.d. valute fittizie, con antergazione e postergazione, rispettivamente, degli addebiti e degli accrediti ad esclusivo vantaggio della banca opposta;
- 6) variazione delle condizioni economiche in corso di rapporto, in violazione degli artt. 117, 118, 119 e 120 t.u.b.;
- 7) illegittima girocontazione delle competenze dei conti anticipi fatture sul conto corrente ordinario, in mancanza di una valida pattuizione *inter partes* e, in ogni caso, con ingiustificato aggravio dell'esposizione debitoria;



- 8) incidenza delle illegittime condizioni applicate dalla banca opposta sul rapporto principale anche alle fideiussioni, determinandone l'invalidità, illiceità, nullità e inefficacia;
- 9) i fideiussori non sono mai stati informati dell'andamento asseritamente anomalo del rapporto garantito, oltre che delle operazioni illegittime della parte opposta, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. I fideiussori sono stati costretti a sottoscrivere le garanzie, pena il rifiuto delle prestazioni della banca, peraltro mai validamente fornite;
- 10) la banca opposta, in ragione della concessione della provvisoria esecuzione ha provveduto all'iscrizione di ipoteca sopra tutti i beni dei fideiussori, nonché alla segnalazione di questi ultimi presso la Centrale Rischio della Banca d'Italia, circostanza che ha comportato la lesione alla reputazione e alla loro immagine.

In ragione di quanto esposto la parte opponente ha, pertanto, chiesto di revocare il decreto opposto, condannare la parte opposta al pagamento delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c.; dichiarare invalide, inefficaci e, comunque, improduttive di effetti giuridici le fideiussioni prestate; condannare la parte opposta al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illegittima assunta nel corso del rapporto e a seguito dell'emissione del decreto opposto.

Si è costituita la parte opposta, la quale a fronte delle eccezioni di parte opponente avverso la domanda di pagamento fatta valere in sede monitoria ha rilevato che:

- 1) sono stati prodotti i contratti relativi ad entrambi i rapporti bancari oggetto di causa, con l'indicazione delle condizioni applicate e pattuite in forma scritta;
- 2) mancato superamento dei tassi soglia;
- 3) applicazione dell'art. 120 t.u.b. ai rapporti oggetto di causa e conseguente legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata, in quanto conforme alle disposizioni della normativa vigente;
- 4) la c.m.s. è stata espressamente pattuita tra le parti;



- 5) la contabilizzazione delle poste è avvenuta con decorrenza valuta;
- 6) al variare delle condizioni è stato sottoscritto un apposito documento ad opera della società opponente;
- 7) la girocontazione delle poste è stata pattuita espressamente nell'atto che disciplina specificamente il servizio di accredito salvo buon fine (quinta pagina del contratto di conto corrente);
- 8) non è stata fatta alcuna specifica contestazione in merito alle singole poste contabilizzate;
- 9) le fideiussioni sono state sottoscritte nel 2002 ed elevate all'importo di € 140.000,00 nel 2005;
- 10) non è addebitabile alcun comportamento contrario a buona fede nei confronti della banca opposta, mentre, al contrario, la garante [REDACTED] ha conferito nel fondo patrimoniale, costituito in data 4 marzo 2003, l'unico bene di sua proprietà, cioè la quota di un mezzo di un immobile posto in Lastra a Signa, peraltro già gravato da ipoteca al momento della concessione del mutuo;
- 11) con i contratti di anticipazione sottoscritti *inter partes* nel 2006 (5 aprile 2006 e 12 maggio 2006) la [REDACTED] s.a.s. ha ricevuto anticipazioni fino ad € 110.000,00;
- 12) infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni: nella specie la banca opposta ha improntato la propria condotta a criteri di stretta legalità. Inoltre, la parte opposta non ha iscritto ipoteca sui beni delle fideiubenti, dal momento che gli stessi risultavano, comunque, incapienti. Inoltre, l'iscrizione alla Centrale Rischi avviene al momento del rilascio della garanzia fideiussoria, come da circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, mentre [REDACTED] s.a.s. era già iscritta alla Centrale Rischi, allorché la [REDACTED] s.p.a. agì giudizialmente nel 2010 anche contro le garanti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa ha per oggetto il pagamento del saldo di due rapporti bancari: uno di conto corrente e uno di anticipi. In particolare gli importi richiesti in fase monitoria dalla banca opposta sono:

- € 9.934,03, quale saldo negativo del conto corrente ordinario n. 1364.11, alla data del 18 luglio 2011;
- € 133.055,12, quale saldo del conto anticipi accessorio alla data del 18 luglio 2011.

In via riconvenzionale è stato chiesto, ad opera della parte opponente, l'accertamento delle somme indebitamente applicate alla società opponente ad opera della banca opposta, con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dei relativi importi ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché al risarcimento dei danni cagionati alle parti opponenti, in conseguenza sia dell'iscrizione ipotecaria sui beni di cui queste ultime sono titolari, sia per il danno all'immagine conseguente alla segnalazione presso la Centrale Rischi.

Con riferimento alla illegittima applicazione di interessi usurari, occorre dare atto della recente pronuncia del giudice di legittimità, il quale, con particolare riferimento al computo della commissione di massimo scoperto ai fini della determinazione del tasso soglia, ha escluso la portata interpretativa – e conseguentemente retroattiva – dell'art. 2-bis l. n. 2/2009, affermando così la legittimità delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, anche anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo testo normativo (Cass., n. 12965/2016). Fatta applicazione del principio di diritto, così come enunciato dalla recente giurisprudenza del giudice di legittimità, occorre rilevare che non risulta superato il tasso soglia, con la conseguenza che è da escludere l'applicazione dei contestati interessi usurari da parte della banca, così come rilevato dallo stesso c.t.u., nell'ipotesi di calcolo che si fonda sulla formula indicata dalla Banca d'Italia.

In applicazione di tale criterio le risultanze peritali evidenziano il mancato superamento del tasso soglia, con la conseguenza che non risulta provata l'applicazione di interessi usurari. Con riferimento al saldo di conto corrente n. 1364/11 deve essere, pertanto, preso come



saldo corretto quello indicato nell'ipotesi 1) (p. 42 c.t.u.), pari ad € 3.171,48. Tale saldo risulta, infatti, dall'espunzione di interessi anatocistici e della c.m.s., considerato che quest'ultima viene indicata con il solo riferimento all'aliquota dello 0,625%, senza indicazione alcuna in merito alla base (scoperto o affidamento?) ed al periodo di tempo sul quale eseguire il calcolo, con la conseguenza che deve essere considerata indeterminata e, in quanto tale, nulla.

L'opposizione è parzialmente fondata, con la conseguenza che il decreto opposto deve essere revocato e la società opponente deve, pertanto, essere condannata a pagare € 3.171,48 in favore della banca opposta.

Non è invece condivisibile la sommatoria operata dalla c.t.u. tra competenze del conto corrente e competenze del conto anticipi ai fini del calcolo del tasso soglia, considerato che si tratta di due prestazioni ben distinte eseguite dalla banca, con la conseguenza che è impropria la sommatoria delle due competenze. Deve essere pertanto rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalle parti opponenti.

In merito al contratto anticipi deve rilevarsi come la banca abbia prodotto solamente il contratto, senza produrre, tuttavia, le distinte di presentazione degli effetti, così come rilevato dalla c.t.u. non solo in sede di redazione della relazione, ma anche durante i chiarimenti dell'udienza del giorno 11 ottobre 2016.

In tale sede la c.t.u. ha infatti precisato: *“non è possibile fornire oggettivamente i chiarimenti, in quanto, come precisato nell'elaborato peritale (par. 4) in ordine al conto anticipi la banca risulta aver prodotto unicamente la copia di missive, con le quali è stato chiesto il pagamento di talune riba rimaste insolute (ovvero i documenti da 14-20 per i quali sono stati chiesti i chiarimenti) e non anche del contratto, degli estratti conto e delle distinte. La perizia è stata fatta solo sul conto ordinario, perché in relazione agli anticipi non c'era la documentazione. È indispensabile avere la documentazione, perché nell'estratto conto in relazione agli anticipi la banca riporta unicamente la dizione generica "anticipati effetti da c/c 2130.37" e non anche il numero della distinta di presentazione e/o il dettaglio degli effetti anticipati. Neppure la documentazione prodotta dalla banca reca alcuna specifica con riguardo alle pratiche di anticipo cui gli insoluti fanno riferimento. Sempre sul conto corrente ordinario in relazione agli addebiti per insoluti compara una generica descrizione "numero effetti" e non anche precisazioni che consentano di individuare la pratica di anticipo di riferimento e/o il*



nominativo del soggetto nei cui confronti l'effetto era stato emesso e/o l'importo di ciascuno degli insoluti.... non posso rispondere alla domanda se ci sia una corrispondenza tra le somme indicate negli estratti conto e quelle risultanti dai doc. 14-20, perché quanto ho già detto. Non è possibile riscontrare anche la mera corrispondenza degli importi, per una questione di carenza documentale, ovvero la non disponibilità delle distinte di presentazione effetti, dato che sul conto corrente ordinario l'accredito dei vari anticipi è corredato di una generica descrizione ovvero quella di "anticipati effetti da c/ c 2130/7" Che vi siano stati degli accrediti per anticipi è indiscutibile, ma non è possibile stabilire l'esatta corrispondenza con i doc. 14-20. Non è possibile relazionarli a quei documenti specifici."

Tale precisazione risulta coerente con l'esame degli estratti conto corrente, dai quali risultano sì eseguiti alcuni anticipi, ma non è, in effetti, possibile stabilire alcuna corrispondenza univoca con i doc. 14-20 prodotti dalla banca opposta.

D'altra parte l'onere della prova in merito all'ammontare del credito derivante dal saldo del contratto di anticipi spetta alla banca che tale credito ha azionato in sede monitoria, dovendo quindi provare le modalità con le quali si è formato il relativo credito. Ne consegue che non può ritenersi provata l'effettiva debenza dell'importo di € 133.055,12, stante l'insufficienza della documentazione prodotta. Sul punto il problema attiene, infatti, alla prova del fatto costitutivo posto a fondamento del credito di cui è stato chiesto il pagamento.

Sono da considerarsi, infine, generiche, oltre che non provate, le eccezioni sollevate dalle garanti, circa l'asserita mancanza di buona fede della banca, con la conseguenza che le stesse devono essere condannate a pagare in solido l'importo relativo al saldo del conto corrente n. 1364, così come accertato in sede di operazioni peritali. Parimenti è generica e non provata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi, considerato che nessuna istanza istruttoria è stata articolata in merito. Deve pertanto essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

In base al principio di soccombenza le parti opponenti devono essere condannate a pagare alla parte opposta le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in base allo scaglione corrispondente all'importo oggetto di condanna. Parimenti – considerato anche che l'elaborato peritale non si è occupato in alcun modo delle risultanze del conto anticipi, se



non per rilevare la totale mancanza di documentazione idonea ai fini della risposta al quesito richiesto, devono essere poste a definitivo carico della parte opponente le spese di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

revoca il decreto n. 815/2013, emesso in data 17 aprile 2013 dal Tribunale di Prato;

condanna le parti opponenti in solido a pagare € 3.171,48 in favore della parte opposta;

rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno proposte dalle parti opponenti;

condanna le parti opponenti in solido a pagare in favore della parte opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.430,00, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.; spese di c.t.u. a definitivo carico delle parti opponenti.

Prato, 22 marzo 2017

La Giudice dott.

Raffaella Brogi

WWW.StudioMontefusco.net

